



**Alla Signora Presidente
dell'Assemblea legislativa
Regione Emilia – Romagna
SEDE**

Interrogazione a risposta scritta

Per sapere, premesso che:-

l'articolo 6 dello Statuto della società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, denominata "Gal del Ducato società consortile a.r.l." prevede che la stessa abbia anche lo scopo della "gestione e realizzazione di progetti indirizzati allo sviluppo economico del territorio della provincia di Parma e Piacenza";

con atto n.147 del 19 maggio 2015 il Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza ha deliberato l'adesione al Gal del Ducato s.c.a.r.l., fissando la quota di partecipazione in euro 500,00. Con deliberazione n. 163 del 27 maggio 2015 il predetto Comitato Amministrativo "a seguito di un più preciso esame e approfondimento dei probabili criteri regionali per la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader (SSL) e dei Gruppi di azione locale (Gal)" aumentava la quota di partecipazione al Gal del Ducato s.c.a.r.l. da 500,00 euro a 20.000,00 euro;

lo statuto del Consorzio di bonifica di Piacenza, approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 1385 del 20 settembre 2010, all'articolo 2, disciplina le finalità e le attribuzioni del detto Consorzio: al riguardo osserva l'interrogante che nessuna disposizione lo autorizza a partecipare a società, al di là della classificazione e delle finalità delle stesse;

per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la materia riguardante i Consorzi di bonifica rientra tra quelle di competenza delle Regioni, che vi provvedono nel rispetto dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. La funzione di "legge quadro" del Regio Decreto n. 215/33 è confermata dalle norme vigenti nella Regione Emilia-Romagna, segnatamente dalla legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42, e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica". L'articolo 12 della detta legge regionale, recita "I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti"; l'articolo 14 ne definisce, invece, i compiti;

se la Giunta Regionale sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se ritenga che le decisioni assunte dal Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica di Piacenza in premessa richiamate, siano conformi alle norme legislative e statutarie vigenti e, in caso di risposta affermativa, quali esse siano;

se e quali iniziative intenda assumere la Giunta Regionale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale n.42/1984 e s.m.i..

Tommaso Foti